

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

ART. 1 - DENOMINAZIONE -----

1. È costituita la Società a responsabilità limitata, denominata "POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI" in sigla "POLARIS S.R.L". a totale capitale pubblico locale, in conformità al Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. -----

ART. 2 - DIREZIONE E COORDINAMENTO -----

La Società è sottoposta, ex art. 2497 c.c., alla direzione ed al coordinamento del socio "ECOAMBIENTE S.r.l.", c.f.: 01452670290, a totale partecipazione pubblica, che esercita un effettivo e stringente controllo sulla società. -----

ART. 3 - SEDE -----

1. La società ha sede in Comune di Ceregnano (RO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111-ter Disp. Att. Codice Civile. -----

2. Per esigenze di servizio l'Organo Amministrativo, con espressa esclusione delle sedi secondarie, potrà costituire uffici, sedi operative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia a Rovigo, che in altri Comuni, e province, e/o sopprimerli. -----

3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Registro delle Imprese. È onere del socio aggiornare la sua anagrafica e comunicare, nei modi di legge, ogni eventuale variazione. -----

ART. 4 - OGGETTO -----

La Società, si prefigge gli scopi societari sotto individuati, rispondenti ai principi generali del Codice Civile che norma le Società a responsabilità limitata, ed alle altre leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, concernente la produzione di servizi di interesse generale, così come individuati dall'art. 177, comma 2, del Testo Unico delle norme in materia Ambientale. -----

La società ha per oggetto l'esercizio, anche per via indiretta, in Italia ed all'estero, delle seguenti attività: -----

1. la raccolta, il trasporto di cose per conto di terzi e in proprio, lo smaltimento dei rifiuti speciali; la progettazione e la gestione dei medesimi servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi; l'intermediazione senza detenzione e la commercializzazione dei medesimi; -----

2. la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi e/o impianti strumentali e/o collaterali alle suddette attività che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e operazioni per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi; la bonifica e/o la messa in sicurezza permanente o d'emergenza (MISE) di siti contaminati e/o potenzialmente contaminati, interventi di ripristino ambientale ed ogni altro servizio connesso alla tutela dell'ambiente, all'igiene ed al decoro ambientale; -----



3. ogni altra attività accessoria o complementare diretta a favorire l'espletamento dei servizi indicati nei precedenti punti, siano essi affidati da soggetti pubblici che privati. La Società potrà, inoltre, svolgere studi, ricerche e progettazioni finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale; promuovere e realizzare progetti connessi allo sviluppo della *green economy*, con particolare riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), all'uso efficiente della materia ed al riciclo, nonché alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali. -----

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà: -----

a) procedere direttamente o tramite affidamento a terzi, purché nel rispetto della normativa vigente in materia, alla progettazione, direzione lavori, costruzione, ampliamento e collaudo dei relativi impianti, reti e manufatti, nonché alla loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e programmata; -----

b) partecipare a gare d'appalto per forniture di beni, servizi e opere, nonché a procedure per l'affidamento di concessioni di pubblici servizi (anche mediante lo strumento della finanza di progetto o il contratto di partenariato pubblico-privato), indette da pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o privati, sia in Italia che all'estero, eventualmente anche in associazione temporanea di impresa ovvero in consorzio, nei limiti della normativa generale e speciale; -----

c) assumere le iniziative e svolgere le attività che risultino opportune o necessarie in vista del potenziamento, dell'espansione, del miglioramento o dell'integrazione dei servizi di cui ai precedenti punti, quali, ad esempio, l'organizzazione di studi, ricerche, indagini, sperimentazioni, progettazioni, o quali l'assistenza tecnica, organizzativa o gestionale; la fornitura di servizi tecnici, di ingegneria, di gestione contabile e amministrazione; la formazione o l'aggiornamento professionale, l'organizzazione e l'eventuale gestione di sistemi di monitoraggio, di analisi e di valutazione, di raccolta e di utilizzazione di informazioni sullo stato dell'ambiente, sugli interventi necessari a garantire la salubrità della vita e sull'assetto, tutela e risanamento del territorio. Per lo svolgimento delle attività che richiedano particolari requisiti di professionalità la società farà ricorso all'opera di professionisti interni o esterni regolarmente abilitati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività professionali; -----

d) compiere in via non prevalente e del tutto strumentale, per il solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, solo a scopo di investimento e non di collocamento, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi, se ritenute dall'organo amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto. Le operazioni finanziarie non potranno in alcun caso essere svolte nei confronti del pubblico. -----

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione vietata dalla vigente e futura legislazione, con particolare riferimento ai divieti di cui al D.L. 24 febbraio 1998 n. 58, al D.L. 21 novembre 2007 n. 231, al D.L. 1 Settembre 1993 n.385, al D.L. 25 settembre 1999 n. 374 e alle competenze riservate per legge agli iscritti ad albi professionali protetti. -----

ART. 5 - DURATA -----

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente

con decisione dell'Assemblea. -----
2. Lo scioglimento potrà inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI -----

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE -----

1. Il capitale sociale è di Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Ogni socio dispone di un voto in proporzione alla quota posseduta. -----

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo con l'effettuazione dei versamenti di cui al precedente secondo comma, decorrono gli interessi in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza, per l'acquisto della quota del socio moroso, è riconosciuto ai soci in proporzione alla loro partecipazione sociale. -----

4. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, anche mediante conferimento di beni o elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresa la prestazione di opere o di servizi previa, ove necessaria, prestazione di idonea garanzia di legge (quali, a titolo esemplificativo, polizza di assicurazione, fidejussione bancaria, cauzione in denaro alla società); in mancanza di specifica previsione, l'aumento è in denaro, secondo il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. -----

5. In ragione della natura e delle attività svolte, così come meglio individuate al precedente articolo 4, alla Società, potranno partecipare come soci esclusivamente Comuni, Enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica. -----

ART. 7 - QUOTE -----

1. Le quote sono nominative e sono trasferibili a norma di Legge e di statuto, in particolare con il limite del precedente art. 6, comma 5, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175. -----

2. Il socio che intende cedere a terzi, tutta o parte delle proprie quote, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione dell'entità della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e l'eventuale nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata dare avviso della comunicata intenzione di cessione di quote a tutti i soci risultanti iscritti al Registro delle Imprese, allegando nel contempo la comunicazione del socio che intende cedere le proprie quote. -----

3. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto delle quote al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società. -----

4. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le quote di eventuale loro spettanza e rimaste invendute, potranno, previa comunicazione mediante lettera raccomandata al socio cedente, essere



ceduta di quote

acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali, seguendo la procedura sopra descritta. -----
In ogni caso il socio sarà completamente libero di trasferire tutte o parte delle proprie quote qualora, osservato il presente articolo ed in particolare l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutte le quote in vendita da parte degli altri soci. -----

5. Qualsiasi trasferimento di quote effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società, fatto salvo che la volontà di cessione ed acquisto siano espresse in formale Assemblea debitamente convocata. -----

6. Con deliberazione dell'Assemblea il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione. L'aumento potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi, fatto salvo il diritto di opzione e prelazione dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, nonché il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsentito alla decisione, *ex art. 2481-bis* Codice Civile. -----

7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 2 (due) mesi dalla pubblicazione dell'offerta di opzione. -----

ART. 8 - RECESSO -----

1. Il recesso, nelle ipotesi in cui compete al socio ai sensi di legge, è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la raccomandata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la quota non potrà più essere ceduta. -----

2. Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini del recesso, agli artt. 2473 e 2473-bis del Codice Civile. -----

ART. 9 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO -----

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: -----

a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; -----

b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato; -----

c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali. -----

2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, nel rispetto delle norme in vigore e con o senza diritto al rimborso. -----

3. I versamenti sono richiesti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile. ----

4. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **ORGANI DELLA SOCIETA'** -----

ART. 10 - ORGANI SOCIALI -----

1. Sono Organi della Società: -----

a) l'Assemblea; -----

b) l'Organo Amministrativo; -----

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

d) il Collegio Sindacale e/o il Revisore. -----

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016: -----

- è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; -----

- è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. -----

ART. 11 - ASSEMBLEA -----

1. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. -----

2. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, dal Vice-Presidente, se nominato, o in caso di loro assenza, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci. -----

3. Le assemblee sono convocate con raccomandata, firmata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente, se nominato, o da un Consigliere a ciò delegato; essa dovrà essere spedita ai soci (o consegnata a mano) almeno otto giorni di calendario prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. -----

4. La convocazione può essere effettuata alternativamente anche a mezzo posta elettronica certificata o fax per i soci che abbiano a tale espresso fine indicato all'organo amministrativo un'utenza fax ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata. I soci che non intendano indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica certificata, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata. -----

5. Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato. In data ultima ipotesi chi non si ritenga sufficientemente informato può opporsi alla discussione. L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti dovrà risultare da documenti scritti. --

6. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati (videoconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: -----

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli



collegiale e presieduto

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

7. Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto dei divieti di legge; la delega deve essere conferita per iscritto. -----

8. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

9. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

ART. 12 - DECISIONE DEI SOCI -----

1. Su tutte le materie di loro pertinenza i soci decideranno mediante delibera assembleare. -----

2. In particolare spetta all'assemblea deliberare: -----

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio; -----

b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, determinandone i relativi compensi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016; in caso di revoca gli amministratori non avranno diritto ad alcun risarcimento del danno; -----

c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo e/o del revisore, a termini di legge, determinandone i relativi compensi nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016; -----

d) l'autorizzazione delle deleghe da attribuirsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e/o eventualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016; -----

e) la determinazione dei criteri per la nomina del Direttore Generale, del suo compenso e dei suoi poteri; -----

f) sugli ulteriori argomenti che l'organo amministrativo intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorchè rientranti nelle materie di propria competenza; -----

g) il *budget* annuale; -----

h) i piani di investimento che, per l'ammontare delle risorse previste e l'impatto sulla gestione operativa ed economico-finanziaria, comportino significativi mutamenti nella struttura degli organici, dell'assetto strumentale e degli equilibri patrimoniali e finanziari; -----

i) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; -----

j) la richiesta dei soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della

- Società; -----
k) gli acquisti o le cessioni del patrimonio immobiliare; -----
l) l'assunzione di mutui e/o l'accensione di finanziamenti di durata superiore ai 10 (dieci) anni e di importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero centesimi); -----
m) l'eventuale partecipazione ad altri Enti o Società od il recesso da questi, nel rispetto dei limiti delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; -----
n) sulla responsabilità degli Amministratori. -----

ART. 13 -VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE E MODIFICHE STATUTO -----

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto; alla delibera di modifica alle norme statutarie dovrà essere allegato il nuovo statuto. -----
2. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale da ciascuno rappresentato (anche in allegato), le modalità e il risultato delle votazioni, identificando (anche per allegato) i soci favorevoli, astenuti e contrari. Deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e trascritto senza indugio nel relativo libro sociale -----

ART. 14 – ORGANO AMMINISTRATIVO -----

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico. Con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa individuate a sensi di legge e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea dei Soci può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione, quando l'Assemblea dei Soci non vi abbia già provveduto, elegge fra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente. Il Vice-Presidente, se nominato, avrà esclusivamente il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi -----
3. Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, dovrà essere rispettato l'equilibrio di genere previsto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011. -----
4. Il Consiglio di Amministrazione può: -----
 - delegare le proprie funzioni ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione determinandone i poteri, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016; -----
 - nominare procuratori speciali. -----
5. Agli Amministratori spetta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175: -----
 - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; -----
 - un compenso determinato dall'Assemblea. -----

ART. 15 - CARICHE AMMINISTRATIVE -----

1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili, precisando che in tale durata è compreso l'esercizio di nomina, indipendentemente dalla durata intercorrente tra

l'assunzione della delibera di conferimento dell'incarico e il termine dell'esercizio stesso. -----

2. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme del Codice Civile. -----

ART. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale, è attribuita: -----

a) nel caso in cui i soci abbiano stabilito che la società sia amministrata da un Amministratore unico, a questo stesso; -----

b) nel caso in cui i soci abbiano stabilito che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché all'Amministratore delegato e al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferiti. -----

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE --

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede legale della Società che altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi; lo stesso provvede altresì entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno ad approvare la relazione semestrale sull'andamento della società, convocando, l'Assemblea. -----

2. Può riunirsi anche in videoconferenza nel rispetto delle formalità e modalità indicate al precedente art. 11. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri. -----

4. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, con telegramma o lettera da spedire a mezzo fax con certezza assoluta della sua ricezione, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione stessa. -----

In caso di massima urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche per le vie brevi (a mezzo avviso telefonico e/o con altri mezzi ritenuti idonei che diano certezza assoluta della ricezione) e la riunione in tal caso avverrà entro 12 (dodici) ore. -----

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere delegato ovvero, in caso di assenza di consigliere delegato, dal consigliere più anziano di età. -----

ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. ----

2. In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ovunque si sia riunito, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e, ove nominato il collegio sindacale e/o il revisore contabile, quando tutti i suoi membri effettivi o il revisore siano presenti o informati della riunione. -----

3. Ogni Consigliere dispone di un voto. -----

4. I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute da alcuno. -----
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
6. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero da altro soggetto anche estraneo al Consiglio. -----

ART. 19 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. -----

2. In particolare, ferme le competenze riservate per legge all'Assemblea e quelle indicate nel precedente art. 12, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 175/2016 detiene i seguenti poteri: -----

* approva i contratti di servizio secondo legge; -----

* adotta i Regolamenti interni che ritiene necessari al buon funzionamento della Società; -----

* può rilasciare anche ad estranei procure speciali, per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti di cui al precedente punto 2, un solo Amministratore Delegato. Nel caso di nomina di Amministratore Delegato, a questo verrà attribuito un compenso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2016 n. 175, in correlazione ai compiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione e ai risultati raggiunti. -----

ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. -----

2. Il Presidente inoltre, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori "*ad negotia et ad lites*". -----

ART. 21 - DIVIETI ED ALTRE RESPONSABILITÀ -----

Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390, 2475-ter e 2476 del Codice Civile. -----

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE -----

1. Agli uffici della Società potrà essere preposto un Direttore Generale. --

2. Al Direttore Generale è demandata l'attuazione dei deliberati dell'organo amministrativo e dell'Assemblea. -----

3. L'organo amministrativo può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal medesimo. -----

ART. 23 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -----

1. L'Assemblea dei Soci procederà alla nomina, ai sensi del superiore art. 12, di un Collegio Sindacale e/o di un Revisore quale organo di controllo. --

Il revisore unico e i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti. -----

2. Il Collegio così nominato avrà il controllo della gestione ed il controllo contabile, salvo l'Assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un revisore esterno. -----

3. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili; opererà a termini di legge e potrà riunirsi anche in videoconferenza. -----

4. L'assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale e/o del Revisore determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della loro durata in carica nei limiti previsti dalla normativa vigente. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO** -----

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE -----

Gli esercizi sociali hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI -----

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo formula il bilancio da sottoporre all'Assemblea nei termini di legge e del presente statuto. -----

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo può essere destinato secondo delibera dell'Assemblea. -----

3. Il pagamento degli eventuali dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione,⁴ nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario dal giorno in cui diventano esigibili. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **NORME FINALI** -----

ART. 26 - LIQUIDAZIONE -----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi. -----

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Quando ciò sia consentito dall'ordinamento in relazione alle situazioni giuridiche dedotte, le controversie che potranno sorgere tra la Società ed i soci, gli amministratori e liquidatori in dipendenza dal presente Statuto, nei casi non vietati dalla legge, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove è ubicata la sede sociale. L'Arbitro deciderà secondo le norme del Codice di Procedura Civile ed in via rituale. -----

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI -----

L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società. -----

ART. 29 - RINVIO ALLA LEGGE -----

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare richiamo agli artt. 2472 e seguenti del Codice Civile, al Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e alle leggi speciali in materia. -----

7 di cancelli "del Consiglio di Amministrazione" e di sostituire con:
'dell'Organo Amministrativo'.